

ENTE BACINI S.r.l.
Via al Molo Giano, Genova 16128, www.entebacinigenova.it, e.mail entebacini@certpec.com
tel. 010.2461209, fax 010.2461202

**AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N° 81 E SS.MM.II. MEDIANTE DELEGA**

PREMESSO CHE

- Ente Bacini S.r.l. (nel prosieguo, “Ente Bacini” o il “Committente”) gestisce, in forza di concessione demaniale rilasciata dall’Autorità Portuale di Genova, cinque bacini di carenaggio in muratura e le relative infrastrutture (immobili, banchine, piazzali, ormeggi asserviti etc.), siti nel Porto di Genova nella zona compresa tra il Porto Antico e la Fiera, e dotati dei servizi connessi (centrali di pompaggio per il prosciugamento, gru, energia elettrica, aria compressa, acqua dolce e salata, illuminazione, etc.);
- al fine di garantire l’ottimale gestione delle funzioni relative alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Ente Bacini indice una procedura ad evidenza pubblica riservata a professionisti dotati delle caratteristiche indicate agli artt. 4 e 6 del presente Avviso, volta all’individuazione di un soggetto al quale affidare le funzioni in materia di salute e sicurezza, mediante delega ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con gli inerenti poteri e responsabilità;
- a tale scopo Ente Bacini ha individuato cinque professionisti – nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione – mediante indagine di mercato ed esame di Albi professionali invitandoli in data 22 luglio 2016, contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso, a presentare un’offerta sulla base delle informazioni fornite .

Tutto quanto sopra premesso, Ente Bacini

INVITA

tutti i professionisti interessati a presentare le proprie istanze di partecipazione e relative offerte esclusivamente nei termini, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Avviso. Non saranno prese in considerazione da Ente Bacini istanze non presentate in conformità a quanto previsto nel presente Avviso. La presente procedura ad evidenza pubblica è disciplinata dalla seguente normativa speciale:

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA

- 1.1.** Ente Bacini S.r.l. indice ai sensi dell’art. 36 e, per la parte applicabile, dell’art. 63 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (nel prosieguo “Codice dei Contratti”), una procedura negoziata da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del ruolo di “Delegato alla sicurezza”.
- 1.2.** La lingua applicabile ai documenti di gara e al contratto che verrà stipulato è la lingua italiana. Pertanto tutti i documenti e le domande di partecipazione presentate dai concorrenti dovranno a pena di esclusione essere redatti in lingua italiana (in caso di documentazione in lingua straniera, ne deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana); gli importi dovranno essere dichiarati esclusivamente in Euro.

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “DELEGATO ALLA SICUREZZA”

- 2.1** L’incarico sarà conferito a esaurimento della procedura e comunque non oltre la data del 1 settembre 2016 e sino al 15 marzo 2017 con facoltà di proroga a discrezione del committente-delegante per ulteriori 3 mesi alle medesime condizioni contrattuali che verranno negoziate e che saranno oggetto del

contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario. La richiesta proroga potrà essere presentata all'affidatario da Ente Bacini sino al 1 marzo 2017. Contestualmente alla stipula del contratto l'aggiudicatario verrà altresì delegato ai sensi di legge dal datore di lavoro delegante, ossia da Ente Bacini nella persona dell'amministratore delegato Daniela Fara.

3. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E RICHIESTA DI CHIARIMENTI

3.1 Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web di Ente Bacini, www.entebacinigenova.it.

3.2 Tutti i professionisti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica: entebacini@certpec.com **sino a cinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione** di cui all'art. 5 del presente Avviso. Le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite entro 48 dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione e saranno pubblicate sul sito web di Ente Bacini.

Entro lo stesso termine i professionisti interessati dovranno recarsi presso Ente Bacini e prendere piena conoscenza delle caratteristiche, consistenza e condizioni dei bacini di carenaggio, dell'utilizzo degli stessi, delle relative infrastrutture e di tutte le condizioni locali, generali e particolari; a tal fine dovranno prendere contatto con il responsabile del procedimento sotto indicato. Tale sopralluogo è richiesto a pena di esclusione ai partecipanti alla presente procedura e di esso verrà redatto verbale.

3.3 Il responsabile del procedimento è il Sig. Pietro Consigliere (tel. 010.2461209, fax 010.2461202, indirizzo di posta elettronica entebacini@certpec.com).

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente selezione è riservata ai professionisti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale

4.1 Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice dei Contratti che si applica ove compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

4.2 Ai sensi dell'art. 16 c.1 lett.b del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 sono ammessi alla selezione oggetto del presente Avviso tutti i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate. In particolare saranno ammessi i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 81/2008, ove applicabile.

4.3 Nel caso di soggetto tenuto a tale obbligo, iscrizione all'Albo del proprio Ordine professionale ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza.

I predetti requisiti sono richiesti a pena di esclusione.

5. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

5.1 Le domande di partecipazione alla selezione che dovranno essere, a pena di esclusione, datate e firmate, e tutta la documentazione necessaria richiesta, ai sensi del presente Avviso, dovranno pervenire in un unico plico, **a pena di esclusione**, chiuso, firmato o timbrato sui lembi di chiusura e sigillato mediante l'apposizione di ceralacca o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni: "Selezione delegato sicurezza" e mittente; il plico dovrà essere consegnato a mano o per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzate a: Ente Bacini S.r.l., via al Molo Giano, Genova Porto, **entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 1 agosto 2016.**



- 5.2 Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro apposto da Ente Bacini, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).
- 5.3 L'orario di ricezione presso Ente Bacini è dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni di sabato, domenica e festivi.
- 5.4 L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Ente Bacini ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

6. CONTENUTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E AUTOCERTIFICAZIONI

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alla stessa:

- a) **Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:**
- cognome e nome;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza e domicilio attuale, con l'indicazione di indirizzo completo, di numero di telefono, di fax ove disponibile e di posta elettronica certificata, cui far pervenire ogni comunicazione riguardante la selezione;
 - la cittadinanza italiana, ovvero di altro stato membro dell'Unione Europea;
 - se cittadino di altro stato membro dell'UE, il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - il possesso dei titoli di studio, con indicazione della data di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito e del relativo voto finale;
 - l'esperienza maturata nell'ambito della sicurezza sul lavoro;
 - l'autocertificazione del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti.

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare un curriculum vitae, datato e firmato.

- b) **Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) che comprovano:**
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'uso dei bacini o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Ente Bacini;
- c) **Ulteriori dichiarazioni:**
1. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Avviso e nei suoi Allegati.
 2. Di autorizzare Ente Bacini a trasmettere tramite posta elettronica o via fax le comunicazioni relative alla gara.
 3. In particolare i candidati dichiarano di essere a conoscenza e di accettare le condizioni di seguito indicate e di essersi recati presso i bacini di carenaggio e di aver preso piena conoscenza delle caratteristiche, consistenze e condizioni di utilizzo degli stessi e delle relative infrastrutture e di tutte le condizioni locali, generali e particolari.
 4. **L'immediata disponibilità ad assumere il ruolo affidato immediatamente a seguito dell'eventuale aggiudicazione, e comunque non oltre il 1 settembre 2016.**
 5. Il numero di giorni di disponibilità a svolgere l'incarico presso Ente Bacini, comunque non inferiore a 3 (tre) alla settimana.
 6. Il corrispettivo richiesto per l'espletamento dell'incarico.

7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI AL PRESENTE AVVISO E CONNESSE RESPONSABILITA’.

Al professionista che assume la funzione di delegato per la sicurezza, saranno attribuiti i compiti e i poteri di seguito specificati con tutte le inerenti responsabilità e poteri, ove delegabili, ai sensi degli artt. 16 ss. D.Lgs. 81/2008. Dovrà in particolare.

7.1 Disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel D.Lgs. 81/2008, necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti di Ente Bacini nonché di quelli autonomi e di quelli di altre aziende, chiamati a svolgere qualsiasi tipo di lavoro per conto e su incarico di Ente Bacini, ed altresì per evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose.

7.2 Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:

- accertare che i responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri di competenza di Ente Bacini, conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
- aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l’adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
- impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
- eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei vari reparti aziendali e nei cantieri di competenza di Ente Bacini onde accertare, con la necessaria periodicità, l’applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
- adottare, a norma del regolamento del personale aziendale, provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni con applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a 50,00 euro a violazione e comunque a discrezione del Delegato, da trattarsi sul primo stipendio utile;
- mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (I.N.A.I.L., D.P.L., A.S.L., etc.) rappresentando l’Impresa per quanto occorra con facoltà all’uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;
- rappresentare Ente Bacini nei procedimenti amministrativi e giudiziari aventi ad oggetto la materia del D.Lgs. 81/08, con facoltà all’uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;

7.3 Dare attuazione alle norme del D.Lgs. 81/08 che qui di seguito si sintetizzano:

- programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispettare i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- ridurre i rischi alla fonte;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio;



- limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
- effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. 81/08;

e in particolare il Delegato dovrà, per quanto riguarda:

A) TUTELA SANITARIA

- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs.81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

B) INCENDI ED EMERGENZE

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- prendere appropriati provvedimenti, durante le attività dei lavoratori dipendenti di Ente Bacini nonché di quelli autonomi e di quelli di altre aziende, chiamati a svolgere qualsiasi tipo di lavoro per conto e su incarico di Ente Bacini, per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi

per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

C) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;

D) SICUREZZA

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) dell'art. 18 D.Lgs.81/2008 ; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs.81/08;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e rappresentare nella stessa il Datore di Lavoro;

E) FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;

F) COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI

- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo in parola riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- aggiornare il registro infortuni con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;

G) APPALTI

- in caso di appalto concessi a soggetti terzi, assumere il ruolo di Responsabile dei Lavori e nominare per conto della società il Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori;



- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, obbligare le imprese a munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

E) CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII D.Lgs. 81/2008.
- predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento da consegnare alle aziende prescelte.
- ricevere, valutare ed accettare, prima dell'inizio di ogni attività i Piani Operativi di Sicurezza di ogni impresa o lavoratore autonomo presente in cantiere.
- predisporre ed inviare agli organi competenti la notifica preliminare.
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

8. MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE

- 8.1** La delega verrà conferita all'aggiudicatario delegato con i più ampi poteri, in piena autonomia decisionale ed economica e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti intendendosi, in sostanza, attribuiti tutti i compiti e le responsabilità connessi agli adempimenti delegabili previsti dalla normativa vigente. Il professionista sarà dotato di ogni più ampio potere di organizzazione, gestione e controllo richiesto dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate e viene garantita l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, per l'esercizio delle quali potrà, senza autorizzazione preventiva alcuna, disporre liberamente degli importi che ritiene necessari, in forza di ampia procura e con obbligo di rendiconto entro le 24 ore al delegante.
- 8.2** Il professionista sarà autorizzato, in forza della futura delega, a porre in essere gli interventi che si ritenessero necessari per assicurare che l'attività della società venga svolta conformemente alla normativa applicabile in relazione alle materie oggetto della delega.
- 8.3** Il professionista è tenuto, nel caso in cui le norme di legge sopra richiamate e comunque le regole di prudenza e diligenza lo imponessero, a porre in essere, senza limiti di spesa e salvo l'obbligo di rendiconto di cui al paragrafo 8.1, tutte quelle azioni idonee ad impedire o ad evitare il degenerare di qualsiasi situazione di pericolo sorta o che dovesse sorgere in relazione all'attività svolta dalla società nei confronti dei lavoratori, dei terzi o dell'ambiente, nonché dei confronti dei beni altrui, quali, in modo esemplificativo e non esaustivo, l'evacuazione immediata delle strutture, il blocco dei macchinari, la chiusura di parti della struttura, la sospensione di attività o servizi o quant'altro possa impedire danni



alle persone ed alle cose o comunque evitare pericolo per le persone e per le cose, a beni pubblici o privati ed all'ambiente.

- 8.4 L'attività del delegato verrà sottoposta a vigilanza al fine di appurare l'effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.
- 8.5 Il professionista è tenuto a svolgere l'incarico secondo le norme di buona tecnica, usando la massima diligenza professionale ed adottando le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
- 8.6 Tutte le attività, nessuna esclusa, che avvengono a bordo o sullo scafo delle unità navali o comunque all'interno dei bacini, sono estranee alla delega, in quanto svolte da imprese terze. Ente Bacini in questo contesto limita la sua attività ai servizi di gru, energia elettrica, acqua, aria compressa ecc.
- 8.7 Il delegato dovrà riferire per iscritto almeno trimestralmente, circa l'assolvimento delle funzioni dei poteri e di quant'altro oggetto di delega. Al delegato sono richieste almeno 3 (tre) presenze alla settimana presso la sede di Ente Bacini.

9. INFORMAZIONI AL PROFESSIONISTA DELEGATO

Il professionista delegato riceverà tutte le necessarie informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) di cui all'art. 18 D.Lgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- 10.1 Scaduto il termine di cui all'art. 5 del presente Avviso, il Committente nominerà una Commissione, che procederà alla scelta del professionista secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 63 ultimo comma del Codice dei Contratti ove applicabili. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati nel successivo articolo 11.
- 10.2 Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Avviso o nei relativi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni nonché offerte incomplete e/o parziali.
- 10.3 Ente Bacini si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. Ente Bacini si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
- 10.4 Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto. Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo Ente Bacini né all'aggiudicazione né alla stipula del contratto mentre i partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 60 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
- 10.5 In ogni caso la partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente Avviso e in tutti i documenti ad esso afferenti.
- 10.6 Tutte le informazioni relative allo svolgimento della presente procedura saranno tempestivamente pubblicate sul sito web di Ente Bacini. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

10.7 Contestualmente alla stipula del contratto verrà conferita al professionista aggiudicatario la delega di funzioni di cui al presente Avviso, che dovrà essere accettata per iscritto e avrà la forma dell'atto notarile.

11. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Prima fase

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10.00 del giorno 3 agosto 2016, presso la sede di Ente Bacini in Genova, Via al Molo Giano. Eventuali modifiche saranno comunicate fino al giorno antecedente la suddetta data.

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Avviso, procederà ai seguenti adempimenti:

- a - verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- b - apertura dei plichi ed esame dei relativi contenuti.

Seconda fase

Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata all'esame delle offerte, alla negoziazione e procederà alla formulazione della graduatoria di merito. I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale non potranno essere oggetto di negoziazione.

L'Offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata in base al miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri, a seguito della negoziazione:

- a) *curriculum vitae et studiorum*,
- b) esperienza maturata in materia di sicurezza prevenzione e protezione sui posti di lavoro, in vari ambiti e in ambito portuale;
- c) numero di giorni offerti di effettiva presenza presso Ente Bacini;
- d) corrispettivo per il servizio.

12. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

12.1 Successivamente alla redazione della graduatoria di merito di cui al precedente art. 11 Ente Bacini disporrà l'aggiudicazione. Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, la gara sarà aggiudicata al/ai concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

12.2 L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da Ente Bacini, per la stipulazione del contratto e per il conferimento della delega; in mancanza, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà di Ente Bacini aggiudicare la gara al soggetto che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

13. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI - ALLEGATI

13.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Ente Bacini.

13.2 L'accesso ai documenti contenenti le offerte sarà consentito, al ricorrere delle condizioni di legge, solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ENTE BACINI S.R.L.
Amministratore Delegato

